



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 19/11/2012

OGGETTO: Approvazione schema Convenzione tra il Comune di Valguarnera e il CPT di Enna – Decreto Legge 28/05/2012, GURS 26 del 29/06/2012

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>LEANZA SEBASTIANO SINDACO</i>	X	
<i>CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE</i>	X	
<i>GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE</i>		X
<i>DRAIA ELEONORA ASSESSORE</i>	X	
	3	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaedodici, il giorno *dieciannove*, alle ore *16,00*, del mese di Novembre, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10 ;

Vista la L.R. n. 9/10 art.14;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, legalmente resi ed accertati

DELIBERA


- 1) Approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico (allegato 1), che è parte integrante del presente provvedimento nelle forme e modalità in essa contenute;
- 2) Autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a sottoscrivere la convenzione con il rappresentante del CPT di Enna e a compiere gli atti gestionali di competenza.
- 3) Dichiarare il presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Valerio Caltagirone



Il Segretario Generale
Alfredo Verso



Il Sindaco
Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche. Attuazione art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20. Approvazione Convenzione stipulata tra il Comune di Valguarnera Caropepe ed il Comitato Paritetico Territoriale di Enna in adeguamento al Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla GURS n.26 del 29 giugno 2012.-

Propone Il Responsabile del Settore Tecnico su direttiva del Sindaco

PREMESSO che:

- con legge regionale 21 agosto 2007 n. 20, l'Assemblea Regionale Siciliana ha introdotto una nuova disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;
- l'art. 3, comma 2 della citata legge ha disposto che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
- l'art. 3, comma 4 ha stabilito che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del decreto legislativo n. 81/2008, l'organismo paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2, comma 1, lett. ee) e dall'art. 51 del decreto legislativo n.81/2008;
- il Comitato Paritetico Territoriale (nel seguito denominato CPT) di Enna è stato individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ed ii. ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- con D.A. LL.PP. 5 marzo 2008, si è provveduto ad individuare la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta (per fasce di importo delle opere appaltate) e la tipologia di servizi da erogare, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni della legge 20/2007 e stabilito che la quota percentuale potrà essere erogata solo dopo la sottoscrizione di apposita convenzione (art. 3, e. 5, L. n. 20/2007) tra ente appaltante e Comitato Paritetico Territoriale;
- con circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. del 12/08/2008, pubblicata sulla GURS n.41/2008 sono state date le prime indicazioni esplicative sull'applicazione della norma citata;
- con D.A. LL.PP. 23 ottobre 2008, è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e CPT.

DATO ATTO che il Comitato Paritetico Territoriale di Enna con nota del 31/08/2012, acquisita al prot. n. 10199 del 12/09/2012, ha informato questo Ente che nella GURS n. 26 del 29 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto Assessorato Infrastrutture e Mobilità 28 maggio 2012 intitolato "Approvazione del nuovo schema tipo di Convenzione tra stazioni appaltanti e Comitati Paritetici territoriali" a seguito delle modifiche procedurali apportate dal decreto 16 dicembre 2011, e che l'art.2 del citato decreto 28 maggio 2012 precisa che le Stazioni Appaltanti che hanno già sottoscritto con i C.P.T. le convenzioni di cui al D.A. 23 ottobre 2008 devono provvedere ad apportare alle stesse le modifiche introdotte dal nuovo schema tipo, anticipando il nuovo schema tipo di convenzione e il relativo prospetto in allegato alla medesima nota;

VISTO il succitato decreto 28 maggio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 29 giugno 2012 con il quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra comitati paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. ee) e dell'art. 51 del decreto legislativo n. 8 1/08 e s.m.i. e stazioni appaltanti in attuazione al disposto dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 21 agosto 2007 n.20 che sostituisce quello approvato con decreto assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 20/2007, si rende obbligatorio provvedere alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Valguarnera Caropepe ed il CPT di Enna;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza) che sostituisce il decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni ed il decreto legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.3 della la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e l'art.7 della L.r. n.16 del 3 agosto 2010 fatti salvi dall'arti comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
- il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
- la circolare dell 'Assessorato Regionale LL.PP. del 12/08/2008, pubblicata sulla GURS n.41/2008;
- la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 pubblicata nella GURS n.30 del 14 luglio 2011;
- il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n,13, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 Titolo I Capo I;
- l'Ord. EE.LL Regione Siciliana

PROPONE ALLA G.M. DI DELIBERARE

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento.-
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico a sottoscrivere la Convenzione per conto del Comune con il CPT di Enna.-
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di ottemperare alle disposizioni normative.

V.sto: IL SINDACO
Sebastiano Leanza



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Arch. Nicolò Mazza

Convenzione Tipo da stipularsi fra ed il CPT di ai sensi dell'art.3 della Legge Regione Sicilia 21
Agosto 2008, n.20

L'anno, il mese, il giorno,, presso la sede del sito in tra,
da una parte

Il, con sede in Via, n° in seguito Stazione Appaltante, rappresentata
da, domiciliato per la carica come sopra

dall'altra parte

il Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Con sede in Enna C.da Misericordia S.S. 121 Km. 104+400, in seguito
CPT di Enna, rappresentato dal Presidente pro tempore domiciliato per la carica come sopra

Visto

- l'art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
- lo Statuto della Regione Siciliana;
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 3 della Legge regionale 21 agosto 2007, n.20;
- La circolare dell'ex Assessorato Lavori Pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 5 settembre 2008;
- L'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16 del 3 agosto 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- Il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012 che ha abrogato e sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
- L'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11 gennaio 2012;
- L'art. 1, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata nella gazzetta ufficiale della regione siciliana (p. I) n. 30 del 14 luglio 2011.

Premesso

- che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21.08.2007 la L.R. n.20, pubblicata sulla G.U.R.S. n.40 del 31.08.2007, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;
- che l'art. 3, comma 2 della L.R. 21.08.2007, n.20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
- che l'art. 3, comma 4 della L.R. 21.08.2007, n.20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del D.Lgs. 81/08, l'Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del D.Lgs. 81/08 così come specificato dalla circolare n. 20/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- che il CPT di Enna è individuato quale organismo paritetico di cui all'art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- che l'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii., al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art.15 del predetto Decreto Legislativo;

Considerato

▪ che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell'art. 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con le modalità attuative previste dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 luglio 2011;

tutto ciò visto, premesso e considerato;

tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1

Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:

1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;
4. promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lettera a) dell'art. 2 del decreto 16 dicembre 2011.

Articolo 2

Attività in Convenzione

Le attività disciplinate dalla presente Convenzione sono:

- 1) -informazione, ai sensi dell'art. 36, commi 1, 2, che sarà espletata dalla struttura del CPT di Enna nelle fasi delle attività programmate di assistenza e consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);
-formazione ai sensi dell'art. 37 commi 1,2,3,12 limitatamente ai lavoratori, 13 e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazione dell'Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esecutrici presenti in cantiere.
Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di Enna anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;
- 2) Assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;
- 3) Aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione appaltante al CPT di Enna ed in sinergia con l'area VII Interdipartimentale del dipartimento regionale delle infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni.

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla Stazione Appaltante dopo la firma della presente convenzione.

Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate solo dopo che l'ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. B dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 dicembre 2011. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, l'ente finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. d) ed e) del sopraccitato decreto, mentre per le opere appaltate dalla stazione appaltante, finanziate con i fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Articolo 3

Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:

1. rendere parte integrante del bando di gara e dei Contratti di Appalto e dei vari disciplinari di incarico a liberi professionisti la presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente al Dipartimento regionale infrastrutture, area VII e, per conoscenza, al CPT di Enna, le seguenti informazioni: a) l'ente finanziatore; b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti; c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori; d) l'importo dei lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;
3. trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
 - a. Responsabile Unico del Procedimento;
 - b. Direttore dei Lavori;
 - c. Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;
 - d. Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera;
 - e. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
4. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione regionale, la stazione appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all'ente finanziatore ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, area VII, la quota di cui alla lett. b dell'art. 2 del decreto 16 dicembre 2011 inerente l'opera appaltata. La medesima comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di Enna
5. Per i lavori finanziati dalla stazione appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b dell'art. 2 del decreto assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT di Enna, fermo restando l'obbligo, da parte della stazione appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al dipartimento regionale infrastrutture, Area VII al fine della corretta applicazione normativa.

Articolo 4

Doveri ed Obblighi del CPT

Il CPT di Enna, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:

1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1 e 2 della presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'Impresa esecuttrice ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al direttore dei lavori:
 - a. il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione dell'informatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
 - b. registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo verbale di avvenuta formazione contenente l'anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore, l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
 - c. il report dell'attività di assistenza e consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.

Nell'esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

Doveri ed obblighi dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai sensi di legge da allegare al contratto d'appalto, a consentire al CPT di Enna l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo CPT l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto

Articolo 6

Rendicontazione

La Stazione Appaltante tramite il RUP , entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di Enna l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi adempimenti di cui al decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all'erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente convenzione.

L'erogazione delle somme spettanti al CPT avverrà a cura della stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del dipartimento regionale infrastrutture, Area VII, per mezzo della stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi regionali.

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

Articolo 7

Clausola di bonario componimento per la definizione delle Controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalla parti e, in subordine, da una commissione.

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente preposto della Stazione Appaltante e dal Presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici.

Articolo 8

Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

Per il CPT

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITÀ DA ESPLETARE - L.R. 21 agosto 2007, n. 20, art. 3

COMMITTENTE	
DATA CONVENZIONE	
OGGETTO LAVORI	

IMPORTO LAVORI EURO	RIBASSO	Percentuale di cui al Decr. 16 dicembre 2011	Somma accantonata in data/.../.....	Durata lavori prevista
IMPRESA				n. lavoratori previsti 20

STIMA DEI COSTI

A - Attività di formazione
 (Per ogni gruppo fino a 20 lavoratori fino ad un massimo di 16 ore per le diverse mansioni specifiche).

	IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
Mansione 2	16	50,00 €* 50,00		16	50,00				
Mansione 3	16	50,00 €* 50,00							

totale formazione **€ 0,00**

B - Attività di assistenza e cons. in cantiere
 (n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna nella fase di avvio del cantiere di cui 1 di attività di informazione dei lavoratori e n. 2 visite fino a 4 ore ciascuna eseguite ogni 6 mesi di lavoro, salvo ulteriore espressa e giustificata richiesta del R.U.P., anche per l'eventuale presenza di imprese subappaltatrici).

	IMPRESA PRINCIPALE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE			IMPRESA SUBAPPALTATRICE		
	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale	ore	costo orario	totale
	4+4	50,00 €* 50,00							
	4+4	50,00 €* 50,00							

totale costi visite **€ 0,00**

* costo orario relativo ai docenti e tecnici di cui alla fascia C della circolare del Ministero del Lavoro n. 41 del 05.12.2003.

C - Costi generali: Il 50% di A + B

totale costi generali **€ 0,00**

TOTALE COSTI € 0,00



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA :

Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche. Attuazione art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20. Approvazione Convenzione stipulata tra il Comune di Valguarnera Caropepe ed il Comitato Paritetico Territoriale di Enna in adeguamento al Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla GURS n.26 del 29 giugno 2012.-

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale, 18-11-2012

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Francesco Giarrizzo



Il Responsabile Settore Tecnico
Arch. Nicolò Mazza



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 147 del 18.11.12, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 0 NOV 2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera, Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 19/11/2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 19/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE